



Bruxelles, 16 giugno 2022  
(OR. fr)

10291/22  
ADD 1

AGRI 265  
AGRILEG 99  
PHYTOSAN 24  
DELECT 90

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 giugno 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 3699 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che stabilisce una deroga all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'importazione per l'introduzione nell'Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1° settembre 2007

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 3699 final - ANNEX.

---

All.: C(2022) 3699 final - ANNEX

Bruxelles, 10.6.2022  
C(2022) 3699 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**del**

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**che stabilisce una deroga all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'importazione per l'introduzione nell'Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1° settembre 2007**

## ALLEGATO

### **CONDIZIONI RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DI SCATOLE DI MUNIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

Le scatole di cui all'articolo 1 devono soddisfare le condizioni seguenti:

- (1) sono contrassegnate da un marchio attestante che sono state fabbricate entro il 31 agosto 2007;
- (2) sono contrassegnate da un marchio che segnala che sono state trattate con un agente di conservazione del legno approvato dall'agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America;
- (3) nel caso in cui le scatole siano state riparate dopo la fabbricazione, il legno utilizzato a tal fine soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
- (4) sono realizzate in legno. Tale legno deve essere completamente scortecciato o deve contenere soltanto pezzi di corteccia di piccole dimensioni, visibili distintamente e separati gli uni dagli altri. Tali pezzi di corteccia devono soddisfare uno dei requisiti seguenti:
  - (a) presentano una larghezza inferiore a 3 cm (a prescindere dalla lunghezza);
  - (b) se presentano una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm<sup>2</sup>;
- (5) il loro tenore di umidità non supera il 20 %;
- (6) sono state immagazzinate in edifici chiusi e trasportate in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa;
- (7) sono accompagnate da un documento rilasciato dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti attestante la conformità alle condizioni di cui ai punti 4), 5) e 6).